

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 15-05-2018, n. 11792

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2076/2017 proposto da:

X.X., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SONIA SOMMA;

- ricorrente -

contro

XXXXXX.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1044/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

## Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2722/13 il Giudice di pace di Casoria rigettò la domanda proposta dagli avvocati XX, XX. nei confronti dei coniugi X.X. e X.X. e volta ad ottenere una integrazione del compenso giudiziale loro liquidato in un precedente giudizio, dinanzi al medesimo giudice, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai predetti coniugi per infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni del condominio.

Avverso la sentenza di primo grado i soccombenti proposero appello.

Gli appellati X. e X. chiesero il rigetto dell'impugnazione e la condanna degli appellanti per lite temeraria.

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2016, rigettò l'appello, rigettò la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati nei confronti degli appellanti e compensò le spese di lite, "attesa la soccombenza reciproca".

Avverso la sentenza del Tribunale X.X. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

## Motivi della decisione

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con quello che in ricorso viene indicato come primo motivo, rubricato "sulla proponibilità, procedibilità ed ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", il ricorrente si limita a rappresentare che la sentenza impugnata non è stata notificata e che non sono decorsi, alla data della notifica del ricorso sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Trattasi, all'evidenza, di un non motivo e, pertanto, come tale esso è inammissibile.

3. Con il secondo motivo, rubricato "sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.: omessa, contraddittoria ed irragionevole motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione adottata dal Tribunale nella parte in cui si fa riferimento alla "complessità della questione giuridica posta a base del gravame" il che porterebbe ad "escludere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave".

3. 1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 30 giugno 2016, nella specie trova applicazione l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del testo di detta norma nella formulazione novellata ed attualmente vigente, applicabile - come già evidenziato - nella specie *ratione temporis*, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all'esame non sussistente - si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell'illustrazione del motivo all'esame, il ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile *ratione temporis*.

3.3. A quanto precede deve aggiungersi che, con il motivo all'esame, l' A. censura, in sostanza, le valutazioni di merito operate dal Tribunale, il che non è consentito in questa sede.

3.4. Va, infine, evidenziato che la memoria non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichè assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già

stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione, e di confutare le tesi avversarie (Cass., sez. un., 15/05/2006, n. 11097; Cass., ord., 18/12/2014, n. 26670; Cass. 25/02/2015, n. 3780); pertanto, con la memoria non è possibile integrare i motivi del ricorso per cassazione, come si tende di fare, invece/ nella specie, laddove in memoria si lamenta per la prima volta espressamente "un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

4. Con il terzo motivo, rubricato "illegittima, contraddittoria ed illogica compensazione delle spese di lite: inesistenza assoluta di soccombenza reciproca", il ricorrente, oltre a lamentare vizi motivazionali, si duole della compensazione delle spese operata dal Tribunale sulla base di una ritenuta soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati, trattandosi di domanda non attinente al merito della controversia, e a tale ultimo riguardo l' A. evidenzia che gli appellanti non avevano proposto alcun appello incidentale, sicchè, in mancanza di domande di merito reciproche contrapposte tra loro, non sussisterebbe alcuna soccombenza reciproca e, conseguentemente, non avrebbe potuto essere disposta la compensazione delle spese.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte fondato.

4.2. Sono, infatti, inammissibili le censure motivazionali proposte per le ragioni già espresse, con riferimento al secondo motivo, al p. 3.2..

4.3. Sono, invece, fondate le censure con le quali il ricorrente lamenta, in sostanza, nella specie la violazione dell'art. 92 c.p.c..

Il Collegio ben conosce la sentenza 14/10 2016, n. 20838, con cui questa Corte ha affermato che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.

Questo stesso Collegio, tuttavia, ritiene di aderire al diverso e più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532).

Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado.

5. Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018